



COMUNICATO UFFICIALE N. 249
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 240/AA al n. 243/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 93 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Arturo DI MENZA, Michele DATI, Antonio MONDELLI e della società ASD US POSEIDON 1958, avente ad oggetto la seguente condotta:

ARTURO DI MENZA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Poseidon 1958, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Poseidon 1958, alla gara *U.S. Poseidon 1958 - Real Palomonte* dell'8.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

MICHELE DATI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Poseidon 1958, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Poseidon 1958 in occasione della gara *U.S. Poseidon 1958 - Real Palomonte* dell'8.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, nella quale è indicato il nominativo del sig. Arturo Di Menza, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

ANTONIO MONDELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Poseidon 1958, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Poseidon 1958, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Arturo Di Menza nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Poseidon 1958 alla gara *U.S. Poseidon 1958 - Real Palomonte* dell'8.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD US POSEIDON 1958, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Antonio Mondelli e Michele Dati, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Arturo Di Menza ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Arturo DI MENZA e Michele DATI, e dal Sig. Antonio MONDELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD US POSEIDON 1958;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Arturo DI MENZA, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele DATI, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MONDELLI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione 2024/2025 per la società ASD US POSEIDON 1958;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 152 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Stelio CARLETTO, Michele DE ZEN, Lamberto FACCHINELLI, e della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

STELIO CARLETTO, Amministratore unico legale rappresentante della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito al Sig. Facchinelli Lamberto di contattare telefonicamente verso fine maggio 2024, la madre del Sig. A.S., calciatore minore tesserato per la società Polisportiva Olympia, e per aver consentito allo stesso e all'allenatore Sig. De Zen Michele di incontrare in data 31 maggio 2024, presso la sede della società dallo stesso rappresentata, il medesimo calciatore, al fine di proporgli il tesseramento per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.; nonché per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Facchinelli Lamberto di contattare e incontrare nel mese di giugno, presso la sede della società dallo stesso rappresentata, i Sigg. E.V., R.U. e L.P., accompagnati dai genitori, tutti calciatori minori tesserati per la società Polisportiva Olympia, al fine di farli tesserare per la società S.S. D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;

MICHELE DE ZEN, Allenatore tesserato per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso incontrato in data 31 maggio 2024, presso la sede della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L., il Sig. A.S. accompagnato dal genitore, calciatore minore tesserato per la società Polisportiva Olympia, esprimendogli la sua visione calcistica e dove lo avrebbe impiegato in campo, al fine di convincerlo a tesserarsi per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;

LAMBERTO FACCHINELLI, Allenatore tesserato per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso contattato telefonicamente verso fine maggio 2024, la madre del Sig. A.S., calciatore minore tesserato per la società Polisportiva Olympia, e per aver incontrato in data 31 maggio 2024, presso la sede della società, il medesimo calciatore accompagnato dal genitore, al fine di proporgli il tesseramento per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.; nonché per aver contattato e incontrato nel mese di giugno, presso la sede della società S.S.D. UNION

EUROCASSOLA A R.L., i Sig.ri E.V., R.U. e L.P., accompagnati dai genitori, tutti calciatori minori tesserati per la società Polisportiva Olympia, al fine di farli tesserare per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;

S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Michele DE ZEN, Lamberto FACCHINELLI, e dal Sig. Stelio CARLETTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stelio CARLETTO, di 2 (due) mesi di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Michele DE ZEN, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Lamberto FACCHINELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 137 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Dario CAFFARATTI, Mario BERARDO, Mattia Giuseppe ABATE DAGA, e della società USD LUSERNA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DARIO CAFFARATTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Luserna Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 dei Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico nn. 1 delle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025 per avere lo stesso organizzato degli Open Day nei giorni 28 giugno 2024 presso il centro sportivo di Luserna, e 5 - 11 luglio 2024 presso il centro sportivo di Airasca, in assenza della preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Mario Berardo, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, svolgesse mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Villafranca Calcio attività di proselitismo consistita nell'aver invitato alcuni calciatori tesserati per la società A.S.D. Villafranca Calcio a partecipare ai predetti Open Day, nonché prendesse lui stesso parte all'Open Day del 28 giugno 2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Mattia Giuseppe Abate Daga, allenatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, dirigesse gli allenamenti dell'Open Day del 28 giugno 2024 sebbene fosse ancora tesserato per la società A.S.D. Villafranca Calcio; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di giugno del 2024, consentito e comunque non impedito che fossero annunciati sulla pagina Facebook della società dallo stesso rappresentata i tesseramenti per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante gli stessi fossero ancora tesserati per la società A.S.D. Villafranca Calcio, del calciatore sig. Nicolò Furia, del responsabile tecnico della prima squadra e della squadra Under 19 sig. Mario Berardo e dell'allenatore sig. Mattia Giuseppe Abate Daga;

MARIO BERARDO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Villafranca Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso svolto, mentre era tesserato per la società A.S.D. Villafranca Calcio, attività di proselitismo a favore della società U.S.D. Luserna Calcio consistita nell'aver invitato alcuni calciatori tesserati per la società A.S.D. Villafranca Calcio a partecipare agli Open Day organizzati dalla società U.S.D. Luserna Calcio, svoltisi nei giorni 28 giugno 2024 presso il centro sportivo di Luserna, e 5 - 11 luglio 2024 presso il centro sportivo di Airasca; nonché ancora per avere preso parte lui stesso all'Open Day del 28 giugno 2024 sebbene fosse ancora tesserato per la società A.S.D. Villafranca Calcio;

MATTIA GIUSEPPE ABATE DAGA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Villafranca Calcio, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 dei Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico nn. 1 delle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025 per avere lo stesso organizzato unitamente alla società U.S.D. Luserna Calcio, gli Open Day che si sono svolti nei giorni 28 giugno 2024 presso il centro sportivo di Luserna, e 5 - 11 luglio 2024 presso il centro sportivo di Airasca, in assenza della preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere diretto gli allenamenti dell'Open Day del 28 giugno 2024 organizzato insieme alla società U.S.D. Luserna Calcio, sebbene fosse ancora tesserato per la società A.S.D. Villafranca Calcio;

USD LUSERNA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario CAFFARATTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD LUSERNA CALCIO, e dai Sigg. Mario BERARDO e Mattia Giuseppe ABATE DAGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Dario CAFFARATTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario BERARDO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mattia Giuseppe ABATE DAGA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD LUSERNA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 76 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Maurizio DE VIVO, Gaetano LAUDISIO, Mohammed HOUBBADI, e della società APD ATLETICO SAN VALENTINO T., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO DE VIVO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico San Valentino T., in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico San Valentino T., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Houbbadi Mohammed nonché per avere consentito e comunque non impedito che tale calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla Atletico San Valentino T. alle gare *A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T.* del 19.2.2024 ed *Atletico San Valentino T. - F. Club Viribus Unitis 100* del 26.2.2024, valevoli per il girone D del campionato Juniores Regionali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico San Valentino T., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Gaetano Laudisio, nonché per avere consentito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Atletico San Valentino T. in occasione quantomeno della gara *A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T.* del 19.2.2024, valevole per il girone D del campionato Juniores Regionali;

GAETANO LAUDISIO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Atletico San Valentino T., in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara *A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T.* del 19.2.2024 valevole per il girone D del Campionato Juniores Regionali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Atletico San Valentino T. nella quale è indicato il nominativo del

calciatore sig. Houbbadi Mohammed, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara *A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T.* del 19.2.2024 valevole per il girone D del Campionato Juniores Regionali, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Atletico San Valentino T. pur non essendo tesserato per tale società;

MOHAMMED HOUBBADI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Atletico San Valentino T., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Atletico San Valentino T., alle gare *A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T.* del 19.2.2024 ed *Atletico San Valentino T. - F. Club Viribus Unitis 100* del 26.2.2024 valevoli per il girone D del Campionato Juniores Regionali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

APD ATLETICO SAN VALENTINO T, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Maurizio De Vivo, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Mohammed Houbbadi e Gaetano Laudisio hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Maurizio DE VIVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società APD ATLETICO SAN VALENTINO T., e dai Sigg. Gaetano LAUDISIO e MOHAMMED HOUBBADI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio DE VIVO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano LAUDISIO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Mohammed HOUBBADI, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società APD ATLETICO SAN VALENTINO T.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina